



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Professionale Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera "A. Vespucci" Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162 - Fax 02.7610281
Sito web www.ipsarvespucci.it - e-mail: vespu.amm@tiscalinet.it pec: mirh010009@pec.istruzione.it

MOD. 25/DID

Circ. n. 43

Milano, 18 ottobre 2018

Ai docenti
Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale ATA

Oggetto: Rispetto della normativa sul divieto di fumo nella scuola

L'Istituto "Vespucci" è impegnato a favorire negli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della legalità e della convivenza civile. Coerentemente con questa impostazione, la nostra scuola si prefigge di:

- favorire la prevenzione rispetto all'abitudine al fumo, promuovendo iniziative informative ed educative sul tema;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza e salute;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- favorire la collaborazione con le famiglie, con le istituzioni e con il territorio, al fine di promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione sull'argomento.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", (GU Serie Generale n. 214 del 12-9-2013), entrato in vigore il 12/09/2013, stabilisce all'art. 4 che **il divieto di fumo "è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie"**.

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare anche le sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nel caso di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, **il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio comprese, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, anche durante l'intervallo.**

Tutti coloro che non osservino il divieto di fumo (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dall'art. 189 L. 311/04 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Professionale Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera "A. Vespucci" Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162 - Fax 02.7610281
Sito web www.ipsarvespucci.it - e-mail: vespu.amm@tiscalinet.it pec: mirh010009@pec.istruzione.it

utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale n. 3251 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato - Milano(Causale: Infrazione divieto di fumo – IPSEOA"Vespucci" – Milano).

I trasgressori dovranno consegnare entro 60 giorni copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente **(ovvero tutto il personale)**, non fanno rispettare le singole disposizioni, **sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.**

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare. Nel caso in cui uno studente fosse sorpreso a introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto "sostanze" vietate, si procederà alla sospensione della attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua il personale preposto all'applicazione del divieto per ogni plesso dell'Istituto con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per il tramite del DS o di un suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Sembra opportuno ricordare che **TUTTO IL PERSONALE ha l'obbligo di rispettare e far rispettare tale divieto ed ha l'onere di informare i preposti delegati di eventuali infrazioni.**

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Antonella Pari)